

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Mantova

Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2024 promossa da:

P1 (C.F.(...), con il patrocinio dell'avv. PINARDI ALESSANDRO e dell'avv. CHERUBINI CRISTIANA

ATTORE/I

contro

C1 (C.F.(...), con il patrocinio dell'avv. DONZELLI ROMOLO

VM (C.F.(...)) C2 C.F.(...))

CONVENUTO/I

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I. Rilevato, quanto ai fatti di causa:

che P1 propose domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso gli atti pubblici del 7 febbraio 2024 a ministero del Notaio X2 di M. rep. n.(...) e (...) con i quali l'ex coniuge C1 donava ai figli i due immobili di cui era proprietario, deducendo in particolare:

1) la propria qualità di creditore in forza delle sentenze prodotte sub docc. 2-3, sulla base delle quali è stata iscritta ipoteca sugli immobili oggetto di donazione nonché è stato dato impulso a diverse procedure esecutive;

2) il danno arrecato alle ragioni della deducente, considerato che trattasi delle uniche proprietà immobiliari facenti capo al marito;

3) la scientia fraudis tanto in capo al donante quanto in capo ai figli donatari, anche in virtù del fatto che gli stessi sono stati sentiti come testimoni nel corso del giudizio di separazione personale nonché del fatto che negli atti revocandi è contenuto espresso richiamo della trascrizione, in favore della madre, di ipoteca giudiziale sugli immobili oggetto di donazione e comunque la agevole conoscibilità della circostanza da parte dei medesimi;

che si costituì il convenuto C1 eccependo:

4) la mancanza di un credito da tutelare, trattandosi di crediti sub iudice, nonché di carattere pretestuoso;

5) l'assenza di eventus damni in presenza della ipoteca iscritta sui predetti beni;

6) che la duplicazione di una tutela giurisdizionale rispetto a un identico risultato è incompatibile con un sistema che garantisce la ragionevole durata del processo;

7) la inesistenza della scientia fraudis in capo ai convenuti;

8) che sussistono i presupposti per la condanna di controparte ex art. 96/3 c.p.c.;

che in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva disposta la conversione del rito in semplificato, con assegnazione di termine per integrazione degli atti introduttivi;

che parte attrice integrava il proprio atto introduttivo, contestando le avverse deduzioni e evidenziando:

9) la intervenuta pronuncia di legittimità in merito al credito relativo all'assegno di mantenimento e la natura di credito litigioso del secondo credito, idoneo a supportare l'azione revocatoria, e non essendo stata dimostrata la manifesta in fondatezza dello stesso;

10) che sussiste l'eventus damni, atteso l'intervenuto accrescimento del diritto in capo al C1 e successivamente alla iscrizione ipotecaria e tenuto conto che l'atto ha reso più complesso e oneroso il recupero del credito nonché il rischio che il terzo deteriori l'immobile;

11) la sussistenza della scientia fraudis;

che il convenuto costituito insisteva nel proprio atto integrativo nelle eccezioni svolte in comparsa di costituzione e risposta e nelle note di trattazione scritta in vista della prima udienza, evidenziando come la ipoteca si sia estesa alla piena proprietà e come sia infondata la eccezione relativa al rischio di deterioramento dei beni in quanto nella disponibilità di terzi;

che la causa venne istruita in via documentale e trattenuta in decisione alla odierna udienza sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe;

II. Considerato in linea generale:

che, in linea generale, l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito ed è diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore: ai sensi dell'art. 2901/1 c.c., per quanto qui rileva, il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può quindi domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando ricorre la condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (trattandosi di atti successivi al sorgere del credito);

III. Valutato, quanto ai fatti di causa:

che la causa risulti sufficientemente istruita e che vada ribadito il giudizio già reso per il quale sono inammissibili siccome superflui per la decisione i capitoli di prova per interrogatorio formale come richiesti da parte attrice:

che, quanto alla successione degli eventi interessanti i due cespiti immobiliari di cui è causa è paci Ileo o documentalmente provato che:

1) su entrambi detti beni parte attrice aveva precedentemente iscritto ipoteca giudiziale in data 3/11/2023;

2) in data 29/1/2024 i genitori del convenuto C1 donavano allo stesso l'usufrutto sul bene, detenuto dallo stesso in precedenza quanto alla nuda proprietà;

3) in data 7/2/2024, con due atti pubblici a ministero del Notaio X2 di M. rep. n.(...) (doc. 7 di parte attrice) e (...) (doc. 8 di parte attrice) il convenuto donava rispettivamente a) alla figlia MV , l'intera

piena proprietà delle unità immobiliari poste in comune di Monzambano (Mn) con ingresso dalla via X al civico n. 34/3, il tutto distinto in quel catasto fabbricati come segue: - foglio - mappale sub. , categoria (...), classe (...), vani 4,5, superficie catastale mq. 89, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 89, rendita catastale Euro 278,89, p. t - mappale sub.(...) , categoria (...), classe (...), mq. 78, superficie catastale mq. 91, rendita catastale euro 120,85, p. (...) ; 2) ai figli V e C2 riservandosi l'usufrutto generale vitalizio, la sola nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in comune di Monzambano (Mn), con ingresso dalla via (...) n. 34/2, il tutto censito in quel catasto fabbricati come

segue: - foglio - mappale sub. , categoria (...), classe (...), vani 8, superficie catastale mq. 304, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 295, rendita catastale Euro 413,17, p. sl-t;

che ai sensi dell'art. 2808/1 c.c. "l' ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione" e ai sensi dell'art. 2814/2 c.c. "Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l' ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa";

che pertanto nel presente caso a parte attrice compete il diritto di espropriare anche nei confronti dei due terzi donatari e parimenti l' ipoteca, quanto al bene inizialmente detenuto dal convenuto C1 quale nuda proprietà, si è estesa alla piena proprietà per effetto della donazione dell'usufrutto al nudo proprietario;

IV. Ritenuto, in merito all'eventus damni:

che vada indagato preliminarmente il profilo attinente ali eventus damni, in quanto questione idonea di per sé a definire la controversia:

che la Corte di cassazione (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023), indagando la diversa ipotesi di creditore non ipotecario che agisce in revocatoria rispetto ad atto di disposizione di bene già ipotecato, ha condivisibilmente affermato che "l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l' intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus C3 atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6- 3, 08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172 , Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892)" e che "la presenza di ipoteche sull' immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione";

che la pronuncia richiamata da parte attrice in note di trattazione scritta odierne (Sez. 3, Ordinanza n. 10538 del 2025) si pone in linea con l'orientamento sopra descritto, attenendo alla differente ipotesi di ipoteca iscritta a favore di creditore diverso da quello che agisce in revocatoria, così pure le ulteriori pronunce richiamate nelle medesime note Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 2016 e Sez. 3, Ordinanza n. 3020 del 2024;

che al contempo, quanto alla verifica della sussistenza del pregiudizio, la Suprema Corte ha precisato la necessità che si tratti di danno attuale nel senso che deve persistere l' interesse ad agire del creditore sino al momento della decisione (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19650 del 16/07/2025 in motivazione);

che, quanto alle allegazioni di parte attrice, in primo luogo non può condividersi la tesi relativa al generico rischio che il terzo detentore del bene deteriori l' immobile essendo detto pericolo, in assenza di alcuna specifica allegazione o prova circostanziata rispetto alla presente fattispecie e in senso contrario, troppo genericamente formulato e del tutto equivalente a quello derivante dalla disponibilità del bene in capo al debitore;

che, ciò premesso, parte attrice ha invocato una serie di precedenti di legittimità, al fine di supportare la esistenza del pregiudizio che la scrivente ha esaminato partitamente, mediante il Ced di Cassazione;

che in particolare la pronuncia di legittimità citata da parte attrice n. 10459/2019 (segnatamente sez. 2, Ordinanza n. 10459 del 2019), alla quale la stessa parie attribuisce la affermazione "l' iscrizione dell' ipoteca non esclude di per sé l'eventus damni, dovendosi valutare se l'atto dispositivo abbia comportato

una concreta riduzione della garanzia patrimoniale del debitore" verte in ambito di opposizione a ordinanza ingiunzione in tema di violazione di norme in materia di aiuti comunitari ex artt. 2 e 3 della L. n. 896 del 1986 e non contiene alcuna affermazione riconducibile a quanto sostenuto da parte attrice;

che la pronuncia legittimità pure citata da parte attrice n. 29106/2017 (segnatamente Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29106 del 2017) alla quale la stessa parte attrice attribuisce la affermazione che "l'atto di disposizione può comunque arrecare un pregiudizio patrimoniale al creditore ipotecario, ad esempio rendendo più difficoltosa l'espropriazione o incidendo sulla qualità della garanzia". verte in ambito di pubblico impiego e di diritto di dipendente agli scatti biennali nella misura prevista dall' art. 53, co. 5, L. n. 312 del 1980 e non contiene alcuna affermazione riconducibile a quanto sostenuto da parte attrice;

che la pronuncia legittimità pure citata da parte attrice n. 16701/2018 (segnatamente Sez. L, Sentenza n. 16701 del 2018) alla quale la stessa parte attrice attribuisce la affermazione che "l'atto dispositivo che riduca la consistenza patrimoniale del debitore, anche in presenza di ipoteca, può integrare l'eventus damni, se incide sulla concreta possibilità di soddisfare il credito ", verte nell'ambito di domanda proposta da una infermiera del reparto di pediatria, avente ad oggetto l'accertamento del diritto a percepire l' indennità per il personale infermieristico addetto al servizio di malattie infettive, previsto dall'art. 44, co. 6, CCNL 1995 e non contiene alcuna affermazione riconducibile a quanto sostenuto da parte attrice;

che la pronuncia legittimità pure citata da parte attrice n. 4897/2016 (segnatamente Sez. 3, Sentenza n. 4897 del 2016) alla quale la stessa parte attrice attribuisce la affermazione che "la donazione di un immobile gravato da ipoteca può comunque pregiudicare il creditore ipotecario, rendendo più complesso e incerto il recupero del credito" verte in ambito di risarcimento del danno da violazione del diritto all'onore e alla reputazione e non contiene alcuna affermazione riconducibile a quanto sostenuto da parte attrice;

che la pronuncia di legittimità citata da parte attrice Cass 10255/2020 (segnatamente Sez. 5, Ordinanza n. 10255 del 2020) alla quale la stessa parte attrice attribuisce la affermazione che ""l'azione revocatoria non è uno strumento ridondante, ma complementare all' ipoteca, poiché mira a preservare la garanzia patrimoniale del debitore nella sua interezza" verte in ambito di imposte in materia di successione e non contiene alcuna affermazione riconducibile a quanto sostenuto da parte attrice;

che la pronuncia legittimità pure citata da parte attrice n. 1999/2015 (segnatamente Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1999 del 2015) alla quale la stessa parte attrice attribuisce la affermazione che "la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo consente di evitare ostacoli o complicazioni nella fase esecutiva, garantendo un'esecuzione più efficace e tempestiva" verte in ambito di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e non contiene alcuna affermazione riconducibile a quanto sostenuto da parte attrice;

che la pronuncia di legittimità citata da parte attrice n. 15731/2019 (segnatamente Sez. 6-5, Ordinanza n. 15731 del 2019) alla quale la stessa parte attrice attribuisce la affermazione che " il debitore non può disporre dei propri beni in modo da rendere più difficile l'azione esecutiva del creditore, anche in presenza di garanzie reali" verte in ambito di legittimità di pretesa impositiva e non contiene alcuna affermazione riconducibile a quanto sostenuto da parte attrice;

che la pronuncia di legittimità pure citata da parte attrice n. 21297/2016 (segnatamente Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016) alla quale la stessa parte attrice attribuisce la affermazione che "la donazione di un immobile ipotecato può integrare la scientia fraudis se il debitore è consapevole che tale atto possa rendere più difficile il recupero del credito" verte in materia di contratti e sinteticità degli atti e non contiene alcuna affermazione riconducibile a quanto sostenuto da parte attrice;

che pertanto, già di per sè in via assorbente, a fronte di precedenti del tutto inconferenti e in totale assenza di specifica allegazione di quale sia il pregiudizio effettivamente ed ex ante sussistente in capo a P1 non può dirsi dimostrato l'eventus damni, essendo noto e condivisibile l'orientamento di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo il quale l'onere di allegazione si può considerare assolto ove la parte provveda ad una esposizione adeguatamente esaustiva e specifica della vicenda storica, al fine di consentire a controparte di svolgere la propria difesa nei termini di cui all' art. 167 c.p.c. nonché

di tempestivamente sollevare le eccezioni al fine di evitare la decadenza. In tal senso si è affermato che "l'onere di allegazione non può dirsi assolto quando i fatti relativi siano indicati solo genericamente".

che tuttavia, per completezza e in via incidentale, rispetto all'assorbente difetto di valida allegazione di un effettivo pregiudizio in capo a parte attrice, in particolare, sempre nella ipotesi di creditore non ipotecario che agisce in revocatoria rispetto ad atto di disposizione di bene già ipotecato, la Corte di Cassazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5629 del 2023) ha pure chiarito che "L'eventus damni, infatti, va valutato con giudizio ex ante, non ex post: ed al momento del compimento dell'atto revocando non è possibile stabilire se il terzo creditore ipotecario escuterà la garanzia, o se il debitore (o un terzo) purgherà l'ipoteca, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017. Rv. 644304 - 01 ; Sez. 3 - , Ordinanza n. 30736 del 26/11/2019. Rv. 655974 - 01)";

che nel presente caso, invece, ove l'ipoteca è in favore del medesimo creditore attore in revocatoria, con valutazione ex ante, le ipotesi paventate dalla Corte di Cassazione non sono di per sé idonee a configurare l'atto in sé, e in relazione alla garanzia generica, pregiudizievole, atteso che da un lato se il creditore (stesso attore) dovesse escutere la garanzia, si potrebbe soddisfare sul bene e che dall'altro se l'ipoteca dovesse essere purgata, ciò significherebbe che il debito è stato estinto, sicché parimenti non sussisterebbe più la qualità di creditore in capo all'attore;

che, sempre per completezza e in via incidentale, anche ove astrattamente si ritenesse che l'aver costretto il creditore a rinunciare alla procedura esecutiva medio tempore instaurata in quanto il bene era stato donato comporti la necessità di sostenere ulteriori costi per instaurare nuova procedura esecutiva nei confronti dei donatari, (allegazione come detto tuttavia nel presente caso del tutto carente), a fronte della allegata rinuncia a detta procedura esecutiva, (e in assenza di alcuna richiesta di sospensione della procedura in pendenza del presente giudizio), in ogni caso il creditore dovrebbe instaurare nuova procedura esecutiva, sicché non ricorre alcun concreto pregiudizio;

che pertanto vada richiamato il condivisibile precedente in termini secondo il quale: "Essendo quindi l'ipoteca connotata dallo " ius sequalae" e di agire " in executivis" nei confronti del debitore, soddisfacendosi sul ricavato dalla procedura espropriativa con precedenza rispetto ai creditori chirografari, nonché rispetto ai chi vanta diritti trascritti o iscritti posteriormente, nel caso in cui ad agire a norma dell'art. 2901 c.c. sia colui che vede il suo credito assistito da ipoteca sul bene, anteriore all'atto denunciato come pregiudizievole, difetta uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda e cioè il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, nel quale si identifica l'eventus damni; in tal caso la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo (Cass. 22/06/2020, n. 12121 , cfr. anche Cass. 17/01/2007, n. 966 ; Cass. 09/03/2006, n. 5105). 4.1.- In sintesi, poiché l' art. 2901 c.c. consente di far dichiarare l'inefficacia degli atti con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, difetta tale requisito essenziale nel caso in cui il creditore sia garantito da una ipoteca anteriormente iscritta sul bene oggetto dell'atto per il quale si chiede la revocatoria; ciò in quanto l'atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti, e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie, sicché la dichiarazione ex art. 2901 c.c. costituirebbe una inutile superfetazione. Ciò a maggior ragione vale per gli atti dispositivi compiuti dal terzo datore di ipoteca, che non è debitore e nei cui confronti il creditore non può vantare la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. a tutela della cui integrità è posta l'azione revocatoria (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 7876 del 17/03/2023, in motivazione e in precedenza già Sez. 3 -, Sentenza n. 12121 del 22/06/2020);

che per tali complessive ragioni, al momento della decisione della presente controversia non sia ravvisabile, nemmeno con valutazione ex ante, alcun effettivo pregiudizio alle ragioni di parte attrice creditrice, per tutti i motivi sopra esaminati;

V. Ritenuto infine:

che pertanto, in difetto di un presupposto richiesto ex art. 2901 c.c., la presente domanda non possa essere accolta;

che le spese di lite seguano la soccombenza di parte attrice nei confronti del convenuto costituito e vadano liquidate come segue in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e ss. modifiche come segue, tenuto conto della contenuta articolazione della fase istruttoria e di quella decisionale:

Fase di studio della controversia, valore medio: euro 2.552,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.628,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 2.835,00

Fase decisionale, valore minimo: euro 2.127,00

Compenso tabellare euro 9.142,00

che sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96/3 c.p.c., come richiesto da parte convenuta, che prevede che "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata", disposizione che in conformità all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, non richiede la prova dell'elemento oggettivo del danno subito dal convenuto, previsto negli altri commi dell'articolo;

che in particolare, proprio in considerazione di quanto già rilevato in motivazione in merito alla redazione di una memoria contenente una serie di massime attribuite a pronunce di legittimità, partitamente indicate, emesse in relazione ad argomenti completamente estranei alla controversia, al fine di offrire supporto alla tesi della sussistenza dell'eventus damni, questione dirimente della presente controversia, e non semplice elemento "rafforzativo" di una difesa già articolata e solida, debba concludersi che parte attrice abbia agito quantomeno con colpa grave, potendo soltanto ipotizzarsi che l'inserimento delle suddette massime sia dipeso dal ricorso all'ausilio della intelligenza artificiale nella redazione della memoria, in assenza di necessaria verifica della correttezza del procedimento e dei risultati (cfr. Tribunale di Siracusa, sez. II civile, 20 febbraio 2026, n. 338, Tribunale Torino, 16 Settembre 2025.), considerato altresì che, a fronte del rilievo di parte convenuta in memoria del 28-4-25 della erroneità delle massime richiamate, nulla parte attrice ha dedotto nelle note in vista della odierna udienza;

che, considerati la gravità della condotta di parte attrice e l'oggetto della controversia, nonché il fatto che la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la quantificazione sulla base di quanto liquidato e anche in un multiplo del medesimo compenso liquidato, pare corretto alla scrivente quantificare nel presente caso la somma che si approssima intorno a 1/4 di quello liquidato a titolo di compenso professionale, ovvero Euro 2.250,00;

che a tale statuizione consegue, ai sensi dell' art. 96, c. 4, c.p.c. la condanna ad una somma in favore della C4 che si determina nella stessa misura di euro 2.250,00;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:

1. Rigetta le domande di parte attrice, per le ragioni esposte in motivazione;
2. Condanna P1 alla rifusione in favore di C1 delle spese di lite che si liquidano in euro 9.142,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e alla somma di euro 2.250,00 ex art. 96/3 c.p.c.
3. Condanna P1 a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 2.250,00, ai sensi dell' art. 96 c. 4, c.p.c.

Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c..

Conclusione

Così deciso in Mantova, il 24 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2026.